

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4413135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E SS. AVVERSO LA COLLOCAZIONE NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. ED ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

per la dott.ssa **Valentina CALEPRICO** (C.F. CLPVNT84D58F376L),
nata a Monopoli (BA) il 18.4.1984 ed ivi residente alla via Ugo Bassi
n. 56, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su
foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per
immagine inserita nella busta che contiene il presente ricorso,
dall'Avv. Giovanni Minelli (C.F. MNLGNN71C11D508D - fax n.
080/4413135 - PEC: avv.giovanniminelli@pec.it), e con lui
elettivamente domiciliata in Fasano (BR) alla via Carlo Alberto n. 6

-ricorrente-

c o n t r o

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in
persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del Dirigente
p.t.;
- **Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Lecce**, in persona
del Dirigente p.t.

-resistenti-

e n e i c o n f r o n t i

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanminelli@pec.it

di tutti i docenti iscritti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni scolastici 2014/2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che -in virtù dell'inserimento della Dott.ssa Valentina Caleprico nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Lecce, valide per il triennio 2014/2017- sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

-controinteressati-

* * * * *

FATTO

1. - La Dott.ssa Caleprico ha conseguito, in data 29.6.2011, la laurea in Scienze della Formazione Primaria, laurea che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 53 del 28.3.2003 ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Inoltre, per effetto della medesima disposizione normativa, il conseguimento del diploma di laurea su indicato consente l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del D. Lgs. n. 297/1994, oggi trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006.
2. - Si deve, inoltre, precisare che l'art. 14, comma 2-ter, della L. n. 14/2012 ha introdotto una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605 lett. c) e 607, della L. n. 296/2006.
3. - In applicazione della suddetta disposizione legislativa, il MIUR,

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

con decreto ministeriale n. 53 del 14.6.2012, ha stabilito che “*possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, **nonché i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria**” (comma 1). Il comma 6 del medesimo articolo 1 del D.M. n. 53/2012 precisava, inoltre, che “*I titoli che danno accesso alla fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio in eventuali altre graduatorie di I, II e III fascia, che potrà essere aggiornato a partire dal successivo triennio di validità delle graduatorie medesime*”.*

4. - Ebbene, la Dott.ssa Caleprico, avendo conseguito il diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria in esito all’anno accademico 2010/2011, ha presentato domanda di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento nell’ambito territoriale della Provincia di Treviso, ottenendo la relativa iscrizione.

5. - Con D.M. n. 235 dell’1.4.2014, il MIUR ha sostanzialmente riprodotto, anche per il triennio 2014/2017, il “sistema” di

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanminelli@pec.it

reclutamento tramite le graduatorie ad esaurimento, obbligando i docenti a richiedere la permanenza nell'ambito della fascia di pertinenza. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 235/2014, infatti, "Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

- a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa [...];
- c) il trasferimento da una provincia all'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta".

6. - La ricorrente ha, quindi, presentato domanda di trasferimento presso l'Ambito territoriale di Lecce con conseguente aggiornamento del punteggio acquisito. In seguito all'accoglimento della domanda, la Dott.ssa Caleprico è stata inserita nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Lecce con il punteggio di p. 86, collocandosi così al 111° posto così come risulta dalla graduatoria provvisoria pubblicata sul sito internet dell'USP di Lecce in data 28.7.2014.

7. - La dott.ssa Caleprico ha, quindi, proposto, mio tramite, reclamo interno in data 1.8.2014 (si allega la documentazione comprovante

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

l'inoltro del reclamo via PEC), evidenziando le ragioni giuridiche poste a sostegno della propria domanda; sennonché, **a tutt'oggi**, nessun riscontro è stato ancora fornito in palese spregio della vigente disciplina normativa in materia di procedimento amministrativo. Il sottoscritto difensore si è anche peritato di contattare per le vie brevi, in data 13.8.2014 ed in data 31.8.2014, il competente ufficio dell'USP di Lecce, ricevendo in entrambe le occasioni la sconcertante risposta del mancato esame del reclamo scritto; in altri termini, l'Amministrazione scolastica ha fissato dei termini (sia pur ristrettissimi) per la produzione dei reclami ma ha del tutto omesso il loro esame (almeno nel caso della dott.ssa Caleprico).

8. - In data 11.8.2014, tramite decreto prot. n. 8403/14, il coordinatore dell'USP di Lecce ha disposto la pubblicazione delle graduatorie definitive relative alla scuola primaria (attività di sostegno), poi rettificata con decreto n. 8690 del 26.8.2014; ebbene, dall'esame di dette graduatorie è emerso che la dott.ssa Caleprico è posizionata sempre in IV fascia con 86 punti (114 posto per effetto di alcuni trasferimenti da altri ambiti territoriali). Invece, con il punteggio maturato, la ricorrente avrebbe dovuto essere classificata in 68 posizione.

9. - Successivamente, la dott.ssa Caleprico ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Lecce-Sezione Lavoro, ricorso incardinato al n. 12812/2014 R.G.L. (Giudice dott.ssa Santo), con nuova udienza fissata al **6.5.2016**.

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

10. - In data 24.7.2015, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce ha pubblicato l'elenco definitivo graduato dei docenti in possesso di titolo di specializzazione per la scuola primaria (specializzazione G - insegnamento a minorati psicofisici) da cui emerge che la dott.ssa Caleprico è posizionata in IV fascia al 118° posto mentre, in considerazione del punteggio maturato (86 punti), avrebbe dovuto essere collocata al 43° posto.

11. - Per di più, nelle more, è entrata in vigore la L. n. 107 del 13.7.2015 (c.d. riforma de "la buona scuola") che ha previsto un piano straordinario di assunzioni articolato in 4 fasi (zero, A, B e C).

Ebbene, le prime due fasi (la zero e la A) sono riservate ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (come la dott.ssa Caleprico) e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra. Si procederà, quindi, all'immissione in ruolo tramite lo scorrimento delle suddette graduatorie già pubblicate. Per la specializzazione in possesso della dott.ssa Caleprico (G - insegnamento a minorati psicofisici), l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce ha previsto l'assunzione diretta di n. 46 docenti, ragion per cui la ricorrente -qualora fosse legittimamente collocata in graduatoria (43 posto) secondo il punteggio effettivamente maturato (p. 86) avrebbe diritto all'immediata collocazione in ruolo nell'ambito territoriale di Lecce.

Invece, la ricorrente -illegittimamente, per le ragioni che di seguito si esporranno, collocata al 118 posto delle GaE- rischia seriamente di dover partecipare alle successive due fasi di reclutamento (la B e la

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

C) che prevedono, previa domanda dell'interessato da inoltrare entro il 14.8.2015, la copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo il completamento delle precedenti due fasi.

Ebbene, in tal caso, l'aspirante docente è nominato nella prima provincia nella quale vi sia disponibilità per l'insegnamento per cui concorre. La provincia viene individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato in domanda con la concreta possibilità che l'aspirante docente venga immesso in ruolo anche in un ambito territoriale provinciale assai distante dal proprio luogo di residenza.

La dott.ssa Caleprico risiede a Monopoli ove convive con il proprio coniuge, ragion per cui l'eventuale immissione in ruolo in località distante dalla propria residenza determinerebbe, oltre al gravissimo disagio personale, anche la separazione del proprio nucleo familiare.

* * * * *

Infatti, il provvedimento di inserimento della ricorrente in IV fascia è palesemente illegittimo in quanto viola disposizioni normative anche di rango costituzionale, così come sostenuto da un ormai granitico orientamento giurisprudenziale.

Come si vedrà nel prosieguo, la suddivisione delle graduatorie ad esaurimento in sub-graduatorie o fasce e, in particolare, l'impossibilità per il personale docente di accedere alle fasce "superiori", determina la paradossale conseguenza di "costringere"

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel/Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

in posizione deteriore docenti che sono in possesso di un punteggio complessivo superiore rispetto a quello vantato da altri colleghi posizionati nella III fascia; questi ultimi, pertanto, godono di un indebito vantaggio derivante esclusivamente dall'anzianità di iscrizione nelle graduatorie.

In altri termini, il "modello" attualmente vigente pone come *discrimen* per la stipulazione dei contratti a tempo determinato o indeterminato il criterio cronologico dell'anzianità di iscrizione nelle graduatorie e non il merito dei docenti, così come "definito" tramite l'attribuzione del punteggio spettante a ciascuno.

* * * * *

Preliminarmente all'esposizione delle ragioni giuridiche che supportano la domanda proposta dalla ricorrente, si rende necessaria una sintetica ricostruzione del complesso reticolato legislativo e regolamentare che disciplina le modalità di reclutamento del personale docente.

L'art. 1 della legge n. 124/1999 ha statuito, al comma 1, che "*L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 [del D. Lgs. n. 297/94: n.d.r.]*".

Il comma 6 del medesimo art. 1 della L. n. 124/1999 ha, quindi, trasformato le graduatorie di cui all'art. 401 del D. Lgs. n. 297/94 in

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

graduatorie permanenti, periodicamente integrabili; proprio tali graduatorie costituivano la “base” per il reclutamento del 50% del personale docente in relazione ai posti assegnabili annualmente.

Tali graduatorie venivano aggiornate e integrate con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali veniva riconosciuto un punteggio migliore e l’inserimento “a pettine” dei nuovi arrivati.

Successivamente, l’art. 1, comma 605 della L. n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, impedendo di fatto l’inserimento di nuovi iscritti, ritenendo necessario “assorbire” il personale ancora iscritto nelle suddette graduatorie prima del varo del nuovo sistema di reclutamento del personale docente, poi disciplinato dal D.M. n. 249/2010.

Tuttavia, già nel corso dell’anno 2009, essendo ancora *in itinere* il perfezionamento del nuovo sistema di reclutamento del personale ed al fine di fornire risposte al crescente numero di soggetti abilitati all’insegnamento, il legislatore con D.L. n. 137/2000 (convertito con modificazioni nella L. n. 169/2008) ha consentito l’iscrizione “a pettine” nelle graduatorie ad esaurimento a tutti i docenti che avessero frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008 (art. 5-bis, comma 1); analogamente, ai sensi del comma 3 dell’art. 5-bis del su indicato decreto legge avrebbero potuto chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie ad esaurimento

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

tutti coloro che si fossero iscritti “nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti...”.

Senonché, come è evidente, l’individuazione di un *discrimen* temporale così “rigido” (immatricolazione nell’anno accademico 2007/2008) ha prodotto una palese disparità di trattamento in danno di tutti i docenti immatricolatisi negli anni accademici successivi e che avevano intrapreso un percorso di studi analogo; questi ultimi, infatti, non avrebbero potuto ottenere, neppure in seguito al riconoscimento dell’abilitazione conseguente al positivo completamento del corso di laurea in SFP, l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

La disparità di trattamento è ancor più evidente nel caso della ricorrente che, in possesso di laurea precedente e di crediti formativi, **si è iscritta nell’anno accademico 2008/2009 direttamente al II anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.**

Ma sul punto si tornerà nel prosieguo.

Orbene, proprio al fine di “sanare” una così palese prova di disparità di trattamento, il legislatore ha introdotto la disposizione normativa contenuta nell’art. 14, comma 2-ter, della L. n. 14/2012, con cui ha testualmente disposto che: “Fermo restando che le graduatorie ad

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c) e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013".

Il MIUR, con D.M. n. 53/2012 (si veda il punto 3 della parte in fatto del presente ricorso) ha dato attuazione al precetto contenuto nell'art. 14, comma 2-ter, della L. n. 14/2012.

E' stata, quindi, così costituita la c.d. IV fascia (o fascia aggiuntiva) delle graduatorie ad esaurimento in cui è stata iscritta anche la ricorrente che, tuttavia, pur vantando un punteggio maggiore rispetto a quello posseduto da colleghi iscritti in III fascia, non ha mai potuto accedere alla fascia superiore con evidente pretermissione dei propri diritti.

Come precedentemente rilevato, il modello di reclutamento è stato poi confermato, anche per il triennio 2014/2017, dal D.M. n.

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

235/2014 (vedere punto 5 dell'esposizione in fatto).

* * * * *

Le determinazioni adottate dall'Amministrazione resistente sono palesemente illegittime e foriere di grave pregiudizio per la ricorrente che, pertanto, provvede ad impugnarle deducendo le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. - Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 della L. n. 124/1999. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 401 del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 14, comma 2-ter, della L. n. 14/2012. Violazione ed omessa applicazione degli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

1.1. - Come anticipato in punto di fatto, la Dott.ssa Caleprico, nell'anno scolastico 2013/2014, risultava iscritta nella fascia aggiuntiva (d'ora innanzi, per comodità, IV fascia) delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso.

Alla conclusione del suddetto anno scolastico ha richiesto il trasferimento (con aggiornamento del proprio punteggio) nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Lecce ove è stata collocata sempre in IV fascia con il punteggio di 86, in applicazione di quanto previsto dal D.M. MIUR n. 235/2014. E' appena il caso di evidenziare che numerosi suoi colleghi sono iscritti

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanminelli@pec.it

in III fascia pur possedendo un punteggio di gran lunga inferiore a quello da lei vantato.

Infatti, il D.M. n. 235/2014, applicativo della disposizione normativa contenuta nell'art. 14, comma 2-ter, della L. n. 14/2012 ha previsto (per il triennio 2014/2017) che: *"Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:*

- a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;*
- b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa [...];*
- c) il trasferimento da una provincia all'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta".*

E' stata, quindi, confermata la suddivisione delle graduatorie ad esaurimento in fasce (o sub-graduatorie), ripartite secondo un rigido ordine "gerarchico", assolutamente insuperabile. Si tratta, in altri termini, di una distinzione che pone limiti invalicabili agli iscritti nelle singole fasce, a prescindere dal punteggio che ciascun docente effettivamente possiede.

L'effetto di questa singolare suddivisione è che i docenti iscritti in IV fascia potranno accedere ai ruoli solamente quando tutti gli iscritti

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanminelli@pec.it

nella III fascia saranno stati assorbiti, ragion per cui la ricorrente, pur possedendo un punteggio maggiore rispetto a quello vantato da colleghi iscritti in III fascia, corre il fondato rischio di non ottenere l'incarico annuale o di ottenerlo presso una sede scolastica molto distante dal proprio luogo di residenza.

In sostanza, l'attuale criterio di conferimento dei contratti a tempo determinato o indeterminato privilegia il dato dell'anzianità di iscrizione nelle graduatorie (per effetto della precedente acquisizione dei titoli necessari all'iscrizione stessa) piuttosto che quello meritocratico.

Vengono cioè indebitamente ed illegittimamente privilegiati, nel caso che ci occupa, docenti che, per mere ragioni di età, hanno potuto immatricolarsi al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria nell'anno accademico 2007/2008.

Tuttavia, le determinazioni assunte dall'Amministrazione resistente, pur se applicative della disposizione regolamentare contenuta nel D.M. n. 235/2014, si pongono chiaramente in contrasto con la disciplina normativa di settore e, in particolare, con gli artt. 1 e 2 della L. n. 124/1999 e con l'art. 14, comma 2-ter, della L. n. 14/2012.

Nessuna delle su citate disposizioni legislative prevede, infatti, la suddivisione delle graduatorie (permanenti e/o ad esaurimento) in fasce, atteso che il criterio posto a base dell'accesso al pubblico impiego deve essere sempre quello meritocratico.

Diversamente opinando si incorrerebbe certamente, come è accaduto

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanminelli@pec.it

nel caso di specie, nella violazione sia dell'art. 3 (uguaglianza dei diritti) sia dell'art. 97 della Costituzione (buon andamento, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa).

Peraltro, proprio la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 41/2011, ha censurato -per contrasto con l'art. 3 della Costituzione- l'art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 134/2009, aggiunto dalla legge di conversione n. 167/2009, nella parte in cui stabiliva, per il biennio 2009/2011, che i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che avessero chiesto il trasferimento ad altra provincia sarebbero stati collocati in coda alla relativa graduatoria e non "a pettine".

La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, ha mirabilmente ricostruito la normativa in materia di accesso al pubblico impiego, fissando principi ormai assolutamente inderogabili.

Premettendo che le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono periodicamente integrate anche mediante l'inserimento dei docenti che hanno chiesto il trasferimento da una provincia all'altra, i Giudice della Consulta hanno precisato che contemporaneamente *"all'integrazione ossia all'introduzione di nuovi candidati, viene naturalmente aggiornata la posizione di coloro i quali sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli"*.

Ciò non toglie, anzi conferma, secondo la Suprema Corte, che *"Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le*

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

supplenze secondo il criterio del merito”.

Pertanto, conclude la Corte Costituzionale, la disposizione impugnata (che imponeva l’inserimento in coda alle relative graduatorie dei docenti che chiedevano il trasferimento da una provincia all’altra) “*deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che [...] comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”.*

Pertanto, se, come precisato dalla Consulta, il criterio per il reclutamento del personale docente deve essere quello del merito e considerato che nessuna disposizione legislativa ha introdotto la suddivisione in fasce delle graduatorie, non si comprende perché l’inserimento della Prof. Caleprico nella graduatoria ad esaurimento sia stata disposta in coda e non “a pettine” ossia tenendo conto del punteggio effettivamente maturato.

Infatti, a ben vedere, neppure l’art. 14, comma 2-ter, della L. n. 14/2012 ha suddiviso le graduatorie in fasce, limitandosi ad introdurre una fascia aggiuntiva, al solo fine di sanare la paradossale situazione di quei docenti che, pur avendo conseguito l’abilitazione al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, non avrebbero potuto ottenere l’iscrizione nelle graduatorie ad

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanminelli@pec.it

esaurimento perché immatricolatisi successivamente all'anno accademico 2007/2008.

In sostanza, quindi, come è ampiamente comprensibile, l'unico criterio da utilizzare per il conferimento degli incarichi deve essere quello del merito; criterio che deve tenere necessariamente conto del punteggio che ciascun docente ha conseguito grazie al percorso di studio ed al percorso formativo seguiti ed alle esperienze professionali maturate. Conseguentemente, ciascun docente deve essere collocato nelle graduatorie ad esaurimento esclusivamente in base a tale punteggio, senza "costringerlo" in artificiose fasce o sub-graduatorie, mai previste dal legislatore, che hanno come unico effetto quello di snaturare proprio il principio meritocratico, favorendo inammissibilmente quei docenti che, per effetto della semplice anzianità di iscrizione (maturata per aver conseguito prima i relativi titoli), si trovino in posizione migliore pur possedendo un punteggio inferiore.

Per completezza espositiva, si evidenzia che proprio il Dirigente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 1340 del 14.2.2013 (che si versa agli atti del giudizio), in esecuzione di una sentenza emessa dal Tribunale di Lecce - Sezione lavoro, ha collocato in III fascia tre docenti, originariamente incluse nella IV fascia della graduatoria ad esaurimento, proprio in considerazione del punteggio da loro vantato, idoneo cioè all'iscrizione in III fascia.

Sono ormai numerosi i precedenti giurisprudenziali con cui i

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

Giudici del Lavoro dell'intero territorio nazionale hanno censurato le modalità di redazione delle graduatorie ad esaurimento, affermando in modo incontrovertibile che la suddivisione in fasce è palesemente illegittima dovendosi dare precedenza al merito e, quindi, al punteggio effettivamente maturato dai docenti per la formazione delle graduatorie (si versa agli atti del giudizio ampia rassegna dei provvedimenti giurisdizionali già emessi).

E' stata così data attuazione al principio meritocratico presente nella L. n. 124/99, principio indiscutibile dal quale l'atto amministrativo impugnato non può discostarsi.

Invece il D.M. impugnato (ed i conseguenti provvedimenti amministrativi che ne hanno dato applicazione) ha reintrodotto surrettiziamente ed illegittimamente la suddivisione in fasce delle graduatorie ed ha riproposto un principio (quello dell'inserimento in coda dei docenti che chiedono il trasferimento da una provincia ad un'altra) già censurato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011.

Peraltro, si deve segnalare che anche le "linee guida" della riforma della scuola varata dal governo Renzi prevedono il totale assorbimento dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, evidenziando altresì l'assoluta illegittimità (anche rispetto a principi garantiti costituzionalmente) della suddivisione in fasce delle graduatorie stesse.

Come si legge a pag. 17 delle "linee guida" contenute nel dossier "La

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

buona scuola”, pubblicato sul sito web passodopopasso.italia.it, il sistema di inserimento “in coda” dei docenti deve ormai ritenersi del tutto superato: “Nel 2009 un decreto ministeriale ha stabilito il diritto degli aspiranti a permanere nelle GAE di origine, e di iscriversi anche in altre province, ma con collocamento “in coda” –e quindi dopo gli iscritti “locali”- indipendentemente dal punteggio maturato. Il TAR ha contestato la legittimità di tale disposizione che non riconosceva il “bagaglio” di titoli e punteggi maturati, creando così una forte disparità di trattamento tra aspiranti insegnanti e rischiando di favorire il criterio territoriale. Il legislatore è quindi intervenuto stabilendo che per ragioni contingenti (l’avvio imminente dell’anno scolastico) per il biennio 2009-2011 fosse confermato l’inserimento degli aspiranti “in coda”, ma che per il successivo biennio la regola sarebbe stata quella dell’inserimento “a pettine”.

A questo punto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito *l’illegittimità del sistema basato sull’inserimento “in coda” e l’affermazione del principio per cui le GAE possono anche essere chiuse a nuovi inserimenti esterni, ma al loro interno il sistema deve essere aperto e contendibile*”.

E’ proprio il caso della dott.ssa Caleprico che, pur avendo maturato un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello vantato da molti docenti iscritti in III fascia, è stata posizionata “in coda” in IV fascia, del tutto illegittimamente.

1.2. - Pur ritenendo dirimente la censura sopra spiegata, si deve considerare la peculiare situazione in cui versa la Prof. Caleprico

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

anche da un differente angolo prospettico.

Come precedentemente esposto, il legislatore con D.L. n. 137/2000 (convertito con modificazioni nella L. n. 169/2008) ha consentito l'iscrizione "a pettine" nelle graduatorie ad esaurimento anche ai docenti iscritti "*nell'anno accademico 2007/2008* al corso di laurea in scienze della formazione primaria..." (art. 5, comma 3-bis).

I docenti che, per mera anzianità, hanno potuto immatricolarsi nell'anno 2007/2008 sono stati, quindi, inseriti "a pettine" nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

La dott.ssa Caleprico, in possesso di precedente laurea e di adeguati crediti formativi, si è iscritta, *nell'anno accademico 2008/2009* (quindi quello successivo rispetto al 2007/2008), *direttamente al secondo anno* del corso di laurea in scienze della formazione primaria. Pertanto, sostanzialmente se non formalmente, la ricorrente si è immatricolata nell'anno accademico 2007/2008 ma non ha potuto godere dei "privilegi" concessi ai suoi colleghi che -si ripete, per mere ragioni anagrafiche- hanno potuto usufruire della "finestra temporale" indicata dal legislatore.

Ebbene, sul punto si deve segnalare un interessante precedente giurisprudenziale. Il Tribunale di Latina - Sezione Lavoro, con provvedimento d'urgenza datato 16.12.2013, ha integralmente accolto la tesi prospettata dalla ricorrente (in posizione identica a quella in cui versa la Prof. Caleprico), precisando che la collocazione in IV fascia è "*del tutto contraria allo spirito della legge in materia che*

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanminelli@pec.it

tende a privilegiare e quindi a collocare meglio in graduatoria coloro che hanno più titoli ed esperienza lavorativa”; pertanto, “l’interpretazione dell’Amministrazione scolastica convenuta, oltre ad essere contraria alla ratio legis, appare palesemente discriminatoria nei confronti di chi può vantare laurea precedente e crediti formativi (e viene perciò iscritto al II anno) rispetto a chi non ha potuto vantare crediti formativi idonei ed è stato iscritto al primo anno del corso”.

Conseguentemente, a parere del Giudice del Lavoro di Latina, l’interpretazione corretta appare *“quella volta a riconoscere l’inserimento nella terza fascia a tutti coloro (e quindi anche alla ricorrente) che nell’anno predetto (a.a. 2008/2009: n.d.r.) si sono iscritti per la prima volta al corso di laurea in scienza della formazione. In tal modo, si rispetta correttamente lo spirito della legge che tende a valorizzare le esperienze professionali e i titoli conseguiti o conseguibili, meglio collocando in graduatoria chi possa far valere tali titoli di merito”*.

In definitiva, l’iscrizione al secondo anno nell’anno accademico 2008/09, in virtù del riconoscimento dei crediti universitari, determina un’immatricolazione retrodatabile al primo anno, nell’anno accademico 2007/08, giusto disposto dell’art. 4, comma 2, del D.M. 42/2009.

Di conseguenza se uno studente è stato iscritto nell’anno accademico 2008/09, al secondo anno di laurea in scienze della formazione primaria, deve aver conseguito un percorso didattico formativo per gli obiettivi qualificanti il corso di laurea in SFP, venendosi pertanto

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

a trovare nella medesima condizione di colui che nell'anno precedente, a.a. 2007/08, si è iscritto al primo anno del precitato corso di laurea.

Pertanto, il dato formale costituito dall'iscrizione al primo anno del corso di laurea in SFP nell'anno accademico 2007/08 non può valere ad escludere dalla III fascia chi ha frequentato corsi di laurea di pari qualificazione professionale, tanto da poter essere iscritto nell'anno accademico 2008/09 al secondo anno del corso stesso: si tratta cioè di studenti che, al pari di quelli iscritti al primo anno del corso di laurea in SFP nell'anno accademico 2007/08, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nello stesso arco temporale e seguendo il medesimo *iter* universitario.

Donde l'evidente irragionevolezza ed illegittimità dei provvedimenti impugnati che denotano, ancor più chiaramente, la palese disparità di trattamento consumata in danno dell'odierna ricorrente.

In ultimo, non può non segnalarsi l'evidente disparità di trattamento consumata in danno dell'odierna ricorrente, anche in considerazione del fatto che proprio nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Lecce sono inserite in III fascia tre insegnanti che, pur nella stessa condizione della dott.ssa Caleprico, hanno goduto di siffatta possibilità in seguito all'accoglimento di analogo ricorso. Trattasi, in particolare, delle insegnanti Barile Daniela, De Sario Flora e Caldarola Angelica.

Tanto ad ulteriore dimostrazione della sussistenza dei vizi enunciati

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

in rubrica.

* * * * *

Pertanto alla luce delle su esposte considerazioni, la dott.ssa
Valentina Caleprico, come sopra rappresentata e difesa

c h i e d e

che il Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, in accoglimento del
presente ricorso

previo accertamento dell'illegittimità
e conseguente disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o
inefficacia

- del D.M. n. 53/2012 nella parte in cui dispone che *"possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2001 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2208/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato [...] i corsi di laurea in scienze della formazione primaria"* ove si intenda questa disposizione regolamentare come estrinsecazione del principio dell'inserimento dei docenti in "coda" alle graduatorie ad esaurimento;
- del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui dispone che *"Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:*
 - a) *la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in*

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

graduatoria;

b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa [...];
c) il trasferimento da una provincia all'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta"

- di ogni altro provvedimento ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto in quanto lesivo ivi espressamente comprese le graduatorie ad esaurimento dell'Ambito territoriale di Lecce valide per il triennio 2014/2017

v o g l i a:

- dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dal Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Lecce di approvazione delle graduatorie definitive e di approvazione dell'elenco definitivo dei docenti in possesso di specializzazione per la scuola primaria del 24.7.2015;

- accertare il diritto della dott.ssa Caleprico di essere collocata in graduatoria in corrispondenza del punteggio maturato (**p. 86**) ossia tra la 43[^] e la 46[^] posizione;

- ordinare all'Amministrazione resistente di collocare la ricorrente, per il triennio 2014/2017, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale EEEE-scuola primaria (specializzazione G) ed in posizione corrispondente al punteggio

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

maturato, con decorrenza dall'1.9.2014.

- condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese e competenze del presente giudizio anche in considerazione dell'omesso riscontro al reclamo proposto contro le graduatorie provvisorie, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare e urgente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 c.p.c.:

Il *fumus boni juris* che sorregge il presente ricorso abilita la ricorrente a richiedere l'adozione del provvedimento cautelare ed urgente di collocazione nelle graduatorie ad esaurimento in posizione corrispondente (**tra il 43° e 46° posto**) al punteggio effettivamente maturato (**p. 86**).

Del resto, come già anticipato nella parte in diritto del presente ricorso, vi sono ormai numerose sentenze, addirittura della Corte Costituzionale, che censurano le modalità di redazione delle GaE perché evidentemente illegittime anche rispetto a principi tutelati dalla nostra Carta Costituzionale.

Quanto al *periculum in mora* è di tutta evidenza che l'urgenza del riconoscimento del diritto di giusta collocazione nelle graduatorie ad esaurimento risiede per la ricorrente nella possibilità concreta di ottenere una immissione in ruolo o un migliore incarico di supplenza annuale se collocata nella posizione corrispondente al punteggio

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

maturato in tempo utile per il prossimo reclutamento che sarà completato entro il mese di agosto 2015.

Infatti, in seguito all'entrata in vigore della L. n. 107 del 13.7.2015 (c.d. riforma de "la buona scuola") è stato previsto un piano straordinario di assunzioni articolato in 4 fasi (zero, A, B e C).

Ebbene, le prime due fasi (la zero e la A) sono riservate ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (come la dott.ssa Caleprico) e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra. Si procederà, quindi, all'immissione in ruolo tramite lo scorrimento delle suddette graduatorie già pubblicate. Per la specializzazione in possesso della dott.ssa Caleprico (G - insegnamento a minorati psicofisici), l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce ha previsto l'assunzione diretta di n. 46 docenti, ragion per cui la ricorrente -qualora fosse legittimamente collocata in graduatoria (43 posto) secondo il punteggio effettivamente maturato (p. 86) avrebbe diritto all'immediata collocazione in ruolo nell'ambito territoriale di Lecce.

Invece, la ricorrente -illegittimamente, per le ragioni precedentemente esposte, collocata al 118 posto delle GaE- rischia seriamente di dover partecipare alle successive due fasi di reclutamento (la B e la C) che prevedono, previa domanda dell'interessato da inoltrare entro il 14.8.2015, la copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo il completamento delle precedenti due fasi.

In tal caso, l'aspirante docente è nominato nella prima provincia

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

nella quale vi sia disponibilità per l'insegnamento per cui concorre con la concreta possibilità che venga immesso in ruolo anche in un ambito territoriale provinciale assai distante dal proprio luogo di residenza.

La dott.ssa Caleprico risiede a Monopoli (BA) ove convive con il proprio coniuge, ragion per cui l'eventuale immissione in ruolo in località distante dalla propria residenza determinerebbe, oltre al gravissimo disagio personale, anche la disgregazione del proprio nucleo familiare.

La scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, **anche inaudita altera parte**, è dettata dalla mancanza oggettiva del tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto della ricorrente ad essere collocata nella graduatoria ad esaurimento in posizione corrispondente al punteggio maturato. Un procedimento ordinario rischia di compromettere, in ragione dei suoi tempi, il diritto della dott.ssa Caleprico di partecipare utilmente all'immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016 prevista dalla L. n. 107 del 13.7.2015 per tutti coloro che sono iscritti nelle GaE, i cui tempi di attuazione, lo si ripete, sono necessariamente antecedenti l'inizio del prossimo anno scolastico.

Le more di un procedimento ordinario determinerebbero un pregiudizio irreparabile ed una evidentissima perdita di chances senza possibilità di alcun rimedio data l'imminente eliminazione delle graduatorie ad esaurimento prevista dalla vigente disciplina

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanminelli@pec.it

normativa a fronte dell'immissione in ruolo di tutti i docenti che risultano iscritti.

Da ciò discende la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza, anche inaudita altera parte, tenuto conto delle forme e dei tempi del giudizio a cognizione piena che indurrebbero all'emissione di una sentenza che risulterebbe inutiliter data ed inidonea ad assicurare alla dott.ssa Caleprico l'effettività del diritto per la cui tutela ella ricorre.

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Caleprico, come sopra rappresentata e difesa

c h i e d e

che l'Ill.mo Giudice designato, rilevata l'esistenza dei presupposti di legge relativamente alla sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ai sensi degli artt. 669-bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, **con decreto ed inaudita altera parte o con ordinanza previa audizione delle parti**, i provvedimenti necessari ed idonei a garantire la collocazione della dott.ssa Caleprico nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 dell'ambito territoriale di Lecce in posizione corrispondente (**tra il 43° ed il 46° posto**) al punteggio maturato (**86 punti**) per la classe di concorso per cui concorre (EEEE-scuola primaria- specializzazione G).

Si allegano documenti come da separato indice.

Ai sensi della normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanniminelli@pec.it

indeterminato ed il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.107,72, come da allegata dichiarazione.

Fasano (BR)-Lecce, 31 luglio 2015

Avv. Giovanni Minelli

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE
(EX ART. 151 C.P.C.)

La dott.ssa Valentina Caleprico, così come sopra rappresentata e difesa

Premesso che:

- la ricorrente ha proposto domanda di accertamento del diritto ad essere inserita nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria ed in posizione corrispondente al punteggio maturato (tra la 43[^] e la 46[^] posizione) - attività di sostegno (valide per il triennio 2014/2017) per l'Ambito territoriale della Provincia di Lecce, con decorrenza dall'1.9.2014;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti che, già inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria- attività di sostegno (valide per il triennio 2014/2017) per l'Ambito territoriale della Provincia di Lecce, potrebbero essere scavalcati in graduatoria dalla ricorrente;
- sono parimenti controinteressati tutti i docenti, iscritti nella III

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanminelli@pec.it

fascia delle graduatorie ad esaurimento di tutti gli Ambiti territoriali nazionali (valide per il triennio 2014/2017), che potrebbero richiedere il trasferimento nell'Ambito territoriale della provincia di Lecce;

- risulta, pertanto, impossibile procedere all'esatta identificazione di tutti i potenziali controinteressati;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, c.p.c. *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*;

- in ogni caso, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un sunto del ricorso potrebbe impedire a tutti i potenziali controinteressati di acquisire piena conoscenza dell'atto, rendendo assai difficoltosa la valutazione circa l'opportunità di costituirsi in giudizio;

- in numerose analoghe circostanze (ricorsi promossi contro l'approvazione delle graduatorie ad esaurimento), altri Uffici Giudiziari hanno disposto, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notificazione del ricorso mediante l'inserimento dello stesso nell'apposita area tematica del Ministero convenuto (tra i tanti, TAR Lazio, Tribunali di Genova, Alba e La Spezia);

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sia dal Giudice Amministrativo sia dal Giudice Ordinario (si consulti, all'uopo, il seguente link sul sito internet del MIUR:

Avv. Giovanni Minelli
Via Carlo Alberto n. 6
72015 Fasano (BR)
Tel./Fax n. 080/4415135
PEC: avv.giovanminelli@pec.it

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>);

Tutto ciò premesso

la dott.ssa Caleprico, come sopra rappresentata e difesa

c h i e d e

che l'On.le Giudice adito, in accoglimento della presente istanza e valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione di udienza mediante modalità differenti da quelle stabilite ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami tramite l'inserimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

voglia autorizzare

la notificazione:

1. - **quanto ai controinteressati evocati in giudizio** per via telematica mediante inserimento del ricorso, dell'istanza di determinazione delle modalità della notifica e del decreto di fissazione di udienza nell'area tematica predisposta dal M.I.U.R. sul proprio sito istituzionale e destinata alle notifiche per pubblici proclami;
2. - **quanto alle Amministrazione convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Fasano (BR) - Lecce, 31 luglio 2015

Avv. Giovanni Minelli